

## **Capitolato Tecnico**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO,  
RECUPERO O SMALTIMENTO DEI FANGHI  
PALABILI PRODOTTI DA IMPIANTI DI  
DEPURAZIONE REFLUI URBANI**

## Art. 1 Oggetto

Il contratto ha per oggetto i servizi di trasporto, il recupero o, in via residuale, lo smaltimento, dei fanghi da depurazione biologica identificati con CER 190805 prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane dagli impianti di depurazione urbana gestiti dalle Società ASA S.p.A., GAIA S.p.A., Gestori del S.I.I. per conto dell'Autorità Idrica Toscana in impianti regolarmente autorizzati.

L'Affidatario riveste nel contratto sia il ruolo di trasportatore che di intermediario. E' fatto divieto di intermediazione con detenzione: i contratti con gli impianti di recupero finali devono essere intestati all'Affidatario.

Gli impianti di recupero finali autorizzati sono: impianti di compostaggio, impianti di condizionamento, impianti di recupero. E' possibile l'invio allo smaltimento in discarica o all'incenerimento solo in via residuale dei fanghi oggetto della presente gara. I conferimenti in discariche convenzionate o in impianti di termovalorizzazione sono permessi solo a seguito di accertata impossibilità al recupero dei fanghi. Se l'impossibilità al conferimento ed al compostaggio fosse temporanea o fossero necessarie fasi di deposito per motivi contingenti, l'affidatario potrà fare ricorso allo stoccaggio regolarmente autorizzato ai fini del recupero finale, previa richiesta ed autorizzazione esplicita del Committente.

Solo il conferimento nella discarica d'Ambito è escluso dall'obbligo di qualificazione (cioè di dichiarazione di disponibilità di contratti per i quantitativi richiesti per emergenza con le discariche, contratti adeguati a sostenere il servizio smaltimento in via residuale rispetto alle quantità complessive) in quanto la Committente provvederà autonomamente alla pianificazione dei conferimenti verso tale destinazione per condizioni temporanee di impossibilità all'invio al recupero o ad altro smaltimento che si manifestassero durante lo svolgimento dell'appalto e comunque in modalità limitata.

Il servizio di conferimento è comprensivo anche della movimentazione dei cassoni all'interno degli impianti, qualora tali operazioni siano necessarie ai fini dalla corretta effettuazione del servizio medesimo.

L'Affidatario, in qualità di intermediario, dovrà effettuare tutte le attività connesse al servizio sopra descritto, in particolare, analisi di caratterizzazione, imballaggio, etichettatura, verifica dell'idoneità del trasportatore e dei mezzi, verifica dell'idoneità del tipo di destinazione e del destinatario, verifica della documentazione. L'Affidatario dovrà altresì valutare, sulla base delle informazioni fornite dal Committente, le modalità per conferire il rifiuto in conformità alle regole normative e tecniche in vigore.

Il Committente fornisce le seguenti informazioni:

- Tipologia di rifiuto -**Codice C.E.R. 190805 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane**
- Origine del rifiuto: Processo della depurazione biologico delle **acque reflue urbane**
- Fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane, stabilizzati e disidratati meccanicamente con l'aggiunta di polielettrolita cationico.
- Stato fisico: Fangoso Palabile
- Modalità di imballo: Sfuso
- Comportamento a lungo termine: biodegradabile non pericoloso conforme alla d.lgs 99/92.

## QUANTITATIVI ANNUALI

- ASA S.p.A.: volume indicativo di produzione **15.000 t/anno**
- GAIA S.p.A.: volume indicativo di produzione **20.000 t/anno**

Le quantità sopra riportate sono indicative; pertanto si precisa che i corrispettivi saranno pari agli importi dovuti per i volumi effettivamente movimentati, senza che l'affidatario possa pretendere, per questo, indennizzi o maggiori compensi a qualunque titolo.

### **Art. 2 Impianti di Produzione**

Gli impianti principali oggetto del servizio producono con continuità il fango disidratato mediante appositi sistemi di disidratazione meccanica.

Viene invece prodotto fango in modo saltuario dagli impianti dotati di letti di essiccamento o in caso di utilizzo di sistemi mobili di disidratazione per emergenza o punte di utilizzo (periodo estivo).

Si riportano negli ALLEGATI 1A ed 1B rispettivamente impianti di produzione in gestione ad ASA spa e GAIA spa e relative quantità medie annue di produzione 2015-2016. Tali valori riferiti a dati storici devono essere presi come semplice riferimento quantitativo e qualitativo e sono soggetti a modifiche in funzione delle necessità di esercizio degli impianti o di spazi di recupero per cui non sono da ritenersi vincolanti. Durante lo svolgimento dell'appalto, potrebbero infatti determinarsi variazioni di esercizio legate alle attività di gestione che ne potrebbero modificare la fascia di appartenenza o le caratteristiche quantitative di produzione. In tal caso il committente ne darà tempestiva comunicazione all'Affidatario.

### **Art. 3 Classificazione, caratterizzazione e modalità esecutive**

L'Affidatario dovrà provvedere in qualità di intermediario nella fase esecutiva dell'appalto, ad effettuare per conto del committente l'attività di classificazione dei fanghi prodotti negli impianti civili in gestione ad ASA spa e GAIA spa, coordinandone tutte le fasi.

A tal fine dovranno essere effettuate le analisi chimico-fisiche e biologiche necessarie in laboratori terzi identificati e qualificati. I risultati delle analisi effettuate da detti laboratori dovranno essere inviati anche in un formato elettronico scelto dal committente al fine di permettere un controllo statistico dei valori.

Copia in originale dei certificati analitici, redatti dai suddetti laboratori, dovrà essere consegnata ad ASA spa e GAIA spa nei tempi e nei modi stabiliti in funzione del recapito finale e al momento di un cambio di conferimento, ove previsto.

Tale procedura dovrà essere seguita anche per gli eventuali nuovi impianti che dovessero essere oggetto di integrazione in corso di esecuzione dell'appalto.

Dovranno essere ripetuti i controlli analitici sui rifiuti con la cadenza indicata dalla normativa vigente (rif. norme regionali connesse all'autorizzazione degli impianti di destinazione finali e D.Lgs 152/06) e comunque con una frequenza mai inferiore ad un anno per le produzioni in continuo. Copia dei certificati dovrà pervenire tempestivamente a ASA spa e GAIA spa e comunque almeno una settimana prima della scadenza dei precedenti certificati.

I campionamenti dovranno essere eseguiti sull'impianto di produzione, attestati dai produttori mediante apposito verbale di prelievo, e destinati a cura dell'Affidatario ai laboratori. Il campione

di rifiuto da destinarsi ad analisi chimico-fisica-biologica dovrà essere diviso in due aliquote, di cui una consegnata contestualmente ai prelievi al committente, mentre l'altra all'affidatario.

I costi delle analisi dei fanghi da effettuarsi con la frequenza stabilita per ciascuna destinazione sono a totale carico di ASA spa e GAIA spa, che si riservano di effettuare in qualsiasi momento anche presso propri laboratori analisi integrative rispetto a quelle previste con frequenza minima o su richiesta delle autorità competenti.

Il programma di campionamento dovrà essere preventivamente inviato dall'Affidatario e accettato dalla Committente.

#### **Art. 4 Raccolta, ritiro, mezzi di trasporto ed informazioni circa gli impianti di conferimento finali – logistica del servizio.**

L'Affidatario dovrà fornire, senza compenso aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dall'Elenco Prezzi Unitari, presso le aree appositamente attrezzate presenti negli impianti interessati dal presente appalto, le attrezzature necessarie (cassoni), per garantire con continuità il caricamento dei fanghi; il numero minimo di cassoni e le dimensioni dovranno essere adeguate alle esigenze, con specifico riferimento agli ALLEGATI 2A e 2B, dotazioni richieste da ASA spa e GAIA spa

Le dotazioni minime d'impianto e la frequenza dei ritiri indicati agli ALLEGATI 2A e 2B sono da considerarsi indicative, e potranno essere variate dal Committente per esigenze di produzione e/o logistiche.

#### **4.A MODALITA' OPERATIVE RICHIESTE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO**

La rimozione e l'allontanamento dei cassoni dagli impianti dovrà essere effettuata mettendo a disposizione della Committente autocarri dotati di tecnologie idonee alla movimentazione dei cassoni stessi, oltre ai relativi conducenti. In caso di necessità urgenti ed indifferibili, a discrezione del personale di conduzione degli impianti, tali interventi per la movimentazione dei cassoni dovranno essere garantiti anche in giornate festive.

Viene stabilito un tempo massimo 7 gg. per integrare, in caso di rottura o danneggiamento dei cassoni, il numero minimo degli stessi presso gli impianti.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di richiedere un numero maggiore di cassoni rispetto a quanto indicato negli ALLEGATI 2A e 2B in funzione delle esigenze gestionali degli impianti. Le integrazioni al numero dei cassoni verranno comunque richieste in caso di accertata e dimostrata inaccessibilità temporanea delle aree di smaltimento, comunicata formalmente da parte dell'affidatario. Tale richiesta sarà di carattere straordinario e solo per garantire il corretto svolgimento dell'attività di produzione di fanghi. Per la consegna di ulteriori cassoni a disposizione negli impianti, a compensazione dei mancati ritiri dell'Affidatario, indipendentemente dai motivi del mancato ritiro stesso, non potranno essere richiesti ulteriori oneri aggiuntivi.

La Committente in caso del prolungarsi del tempo di fermo dal ritiro cassoni tale da compromettere la funzionalità dell'impianto o la sostenibilità del deposito temporaneo degli stessi fanghi presso il luogo di produzione, accertata la mancata disponibilità al ritiro dell'Affidatario, a seguito di esplicita contestazione scritta, si riterrà libera di conferire, anche con mezzi diversi da quelli dell'Affidatario in siti diversi da quelli convenzionati, scelti a suo insindacabile giudizio.

Il trasporto dei cassoni ai luoghi di smaltimento finale viene pianificato dall'Affidatario, di concerto con i responsabili impianto, su base settimanale. Per motivi d'urgenza, può essere richiesto dalla Committente lo smaltimento entro un tempo d'intervento da parte dell'Affidatario di massimo 24 ore dalla chiamata (via mail fax, telefono, ecc...) e di 48 ore per le isole.

L' Affidatario dovrà, per ogni singola operazione di recupero o smaltimento diversa da quanto concordato con la Committente, trasmettere preventivamente in forma scritta richiesta in tal senso corredata di tutta la documentazione tecnica attestante le motivazioni per le quali si intende procedere ad una diversa destinazione.

I cassoni scarrabili consegnati in dotazione agli impianti di depurazione dovranno essere a tenuta stagna completi di appositi sistemi di copertura oltre ad essere consegnati nei luoghi di destinazione puliti e esenti da maleodorazioni di qualsiasi genere; inoltre essi dovranno essere completamente esenti da contaminanti che possano alterare la qualità chimico-fisica finale del prodotto smaltito.

I cassoni scarrabili non ritenuti idonei dovranno essere prontamente sostituiti. L'Affidatario dovrà sostituire entro 24 ore i cassoni rotti o non idonei per le attività a cui sono preposti. Nel caso che questi siano pieni di rifiuti, il travaso e la pulizia dei contenitori ed eventuali sversamenti accidentali saranno a cura e spese dell'Affidatario.

#### **4.B ULTERIORI SPECIFICHE OPERATIVE**

Sarà onere dell'Affidatario l'adozione di tutte le disposizioni e gli oneri imposti dalla normativa vigente nonché del nuovo codice della strada atte a salvaguardare la pubblica incolumità e regolarità del transito lungo le strade ed i luoghi aperti al pubblico.

In caso di conferimento fanghi dalle isole, al fine di rispettare le norme di imbarco e sanificazione, dovranno essere applicate le procedure di cui all'ALLEGATO 2.A.

Ogni autocarro non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso al trasporto.

Il carico dei veicoli addetti al trasporto dei rifiuti sarà effettuato a cura dell'Affidatario, in quanto di sua competenza tecnica.

I veicoli che trasportano i rifiuti dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del carico trasportato.

I veicoli addetti al trasporto dei rifiuti dovranno percorrere, laddove espressamente prescritti, gli itinerari di cui alle autorizzazioni possedute;

Salvo casi eccezionali di cui dovrà essere data tempestiva e giustificata comunicazione all'Affidatario, i viaggi non dovranno prevedere tappe di sosta non strettamente legate alle necessità di trasferimento (ae: rifornimenti) e i carichi dovranno essere consegnati alla destinazione nel più breve tempo possibile.

Per l'attività di imbarco, a carico dell'Affidatario dovranno essere rispettate le norme previste dal ministero dei trasporti circa la garanzia di sicurezza biologica per il trasporto su nave per cui ad ogni imbarco dovranno essere acquisite le certificazioni previste ed eseguite le relative sanificazioni dei mezzi e dei cassoni scarrabili.

All'Affidatario grava inoltre il compito e l'onere di:

- effettuare la pesatura di ciascun carico in uscita dagli impianti del Committente presso una pesa regolarmente certificata. Il peso netto sarà determinato sulla base della tara di ogni mezzo di trasporto ed eventuale rimorchio, da accertare in contraddittorio con l'Affidatario prima dell'avvio del servizio; per ogni nuovo mezzo dovrà essere acquisto il dato della tara. Gli oneri di pesatura sono ad esclusivo carico Affidatario. I pesi riscontrati verranno comunicati alla Committente inviando ricevuta della pesa entro e non oltre 48 ore dall'avvenuto recupero e/o smaltimento, salvo impedimenti che dovranno essere comunicati per scritto al Committente;
- comunicare qualsiasi variazione in merito al nominativo del rifiuto, se diverso da quello riportato nel formulario di partenza;
- consegnare al Committente la ricevuta dello smaltimento entro i termini previsti dalla Legge (3 mesi dall'avvenuto smaltimento);
- provvedere a tutta la documentazione necessaria al trasporto;

- effettuare verifica trimestrale della corretta registrazione dei movimenti con il Committente al fine della corretta rendicontazione dei movimenti e quindi della redazione dei MUD entro il 30 aprile di ogni anno

Si richiede l'applicazione di procedura di sanificazione dei mezzi prima dell'avvio del servizio per il Committente nei seguenti casi:

- esecuzione lavoro per terzi diversi dal Committente
- trasporto rifiuti di tipologia diversa da quella richiesta
- specifica richiesta del committente

## **Art. 5 Accesso agli impianti**

Il servizio, oggetto dell'Appalto, dovrà essere eseguito all'interno del normale orario di lavoro: dalle ore 7,30 alle ore 16.30, salvo deroghe autorizzate direttamente dai responsabili impianto, di volta in volta a seconda delle esigenze operative.

## **Art. 6 Durata dell'appalto**

Il servizio avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto e sarà rinnovabile di un ulteriore anno.

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'affidatario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni fino a quando ASA S.p.A. e Gaia S.p.A. non abbiano provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto alle stesse condizioni.

## **Art. 7 Corrispettivi, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il corrispettivo erogato sarà quello di cui alla scheda Offerta economica.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato dopo 90 giorni dall'emissione delle fatture dall'Affidatario conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato.

Le fatture sono emesse con periodicità mensile e fanno riferimento a tutte le forniture eseguite nel corso del mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge. Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l'Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Committente da comunicare a mezzo PEC.

L'Affidatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'Affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Committente e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'affidatario effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai

sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'Affidatario dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. comunicheranno al momento dell'ordinativo o successivamente.

### **Art. 8 Disposizioni in materia di sicurezza**

Al presente appalto si applicano le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel d.lgs. 81/2008.

Inoltre il Committente ha elaborato apposito DUVRI allegato al presente Capitolato, che dovrà essere rispettato nel corso dell'esecuzione del servizio.

### **Art. 9 Cessione del contratto e subappalto**

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. All'aggiudicatario è fatto divieto di subappaltare ad altri soggetti che abbiano partecipato, anche in raggruppamento, alla procedura di gara della quale l'impresa è affidataria.

L'affidatario è tenuto a presentare entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore per i pagamenti da questo effettuati al subappaltatore stesso, con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. In mancanza, i pagamenti saranno sospesi, senza alcuna corresponsione di interessi. Qualora il Contratto preveda un solo pagamento, verrà trattenuta una quota del 30%, fintantoché non sia stata presentata la fattura quietanzata del subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata, ai sensi della normativa vigente, alla verifica dei requisiti morali e di idoneità tecnico professionale, e, nei casi previsti, alla predisposizione del documento integrativo del documento di valutazione dei rischi da interferenza.

L'affidatario assume, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., specifico obbligo a far accettare ai propri subappaltatori le disposizioni presenti nel Contratto e nel Capitolato tecnico.

### **Art. 10 Coperture assicurative**

L'affidatario manterrà indenne ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose sue e di terzi per effetto ed in dipendenza dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. A tal proposito l'affidatario dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi ed ogni altra salvaguardia dei beni oggetto del presente appalto.

### **Art. 11 Penali**

La Committente, qualora a seguito di controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto in oggetto, verifichi l'effettivo inadempimento degli obblighi contrattuali, applicherà all'affidatario previa formale contestazione, una penale.

a) per ritardi nella raccolta e ritiro dei fanghi di oltre 24 ore rispetto alla programmazione effettuata € 200 per ogni giorno di ritardo.

b) per ritardi oltre 48 ore rispetto ai termini previsti dal presente capitolato e non specificatamente sanzionati per legge nella trasmissione dei documenti relativi al trasporto e smaltimento rifiuti ( es. trasmissione dei pesi e rendicontazioni trimestrali) sarà applicata

una penale di € 100,00 per ogni infrazione commessa. Diversamente per i ritardi nella trasmissione di documenti sanzionati per legge si procederà ai sensi dell'art.12 del presente capitolato.

c) Per inadempienze circa la corretta compilazione dei formulari è facoltà della Committente applicare una penale fino ad un massimo di €. 200,00 cadauno a seconda della gravità.

d) In caso di conferimento in discarica o compostaggio in assenza di preventiva autorizzazione del committente sarà applicata una penali pari a €. 200,00 per ogni carico non autorizzato.

e) In caso di mancata esecuzione delle analisi nel rispetto delle scadenze previste nella normativa vigente sarà applicata una penale pari a €. 200,00.

Il mancato rispetto delle norme ai sensi del D.Lgs 152/06 e sm, che comporti segnalazione alle autorità competenti, darà alla Committente facoltà di procedere ai sensi dell'art.12 del presente capitolato.

## **Art. 12 Cause di risoluzione e recesso**

### **Clausola risolutiva espressa**

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo della fornitura;
- 4) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da ASA S.p.A. e GAIA S.p.A.;
- 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 8) prolungato mancato ritiro cassoni;
- 9) mancato tempestivo invio dei documenti inerenti gli aggiornamenti circa l'elenco impianti di recupero/smaltimento e relative autorizzazioni.

Resta stabilito che l'Affidatario risponderà dei danni economici che potessero derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e dall'esecuzione diretta dei servizi, e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Il Committente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto qualora l'Affidatario si renda colpevole di atti di grave negligenza oppure di frode nonché nei casi seguenti:

- subappalto non autorizzato né autorizzabile;
- revoca dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- emissione nei confronti dell'Affidatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione
- la cessione del credito se non preventivamente autorizzata;
- la cessione, anche parziale, del contratto.

In tali ipotesi ASA S.p.A. e GAIA S.p.A avranno diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione di ASA S.p.A. e GAIA S.p.A di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.



In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

### **Risoluzione per inadempimento**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. constateranno per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. E' fatto salvo il diritto di ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'affidatario inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'affidatario.

### **Recesso**

ASA S.p.A. e GAIA S.p.A. hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'affidatario a mezzo PEC.

### **Art. 13 Clausola D. Lgs. n. 231/2001**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'affidatario dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali della Committente il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'affidatario sul sito internet della Società. L'affidatario avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere alla Società la consegna di copia cartacea. L'affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

### **Art. 14 Definizione delle controversie – competenza giuridica**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva:

- Il foro di Livorno per ASA S.p.A.
- Il foro di Lucca per GAIA S.p.A.

**Allegati:**

- 1.A – ASA S.p.A. “Elenco impianti di produzione di fango classificati per qualità, livello di stabilizzazione e tipologia di trattamento di disidratazione”
- 1.B – GAIA S.p.A. “Elenco impianti di produzione di fango classificati per qualità, livello di stabilizzazione e tipologia di trattamento di disidratazione”
- 2.A – ASA S.p.A. “Specifiche della fornitura del servizio Mezzi e dotazioni logistiche”
- 2.B – GAIA S.p.A. “Specifiche della fornitura del servizio Mezzi e dotazioni logistiche”
- 3.A – ASA S.p.A. “DUVRI”
- 3.B – GAIA S.p.A. “DUVRI”